

Considerazioni estemporanee a proposito dell' "adeguamento automatico" degli statuti speciali a termini dell'art. 10 della legge costituzionale di modifica del Titolo V della Costituzione

di Francesco Teresi *
(10 dicembre 2001)

Un vero rompicapo questo art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, per la sua formulazione alquanto ambigua e confusa. Che significato dare, infatti, al disposto normativo che vuole l'applicazione delle disposizioni della stessa legge "anche alle regioni a statuto speciali e alle Province di Trento e Bolzano *per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite*"? (ovviamente il corsivo è mio).

A fronte di una riforma che ha completamente ribaltato i criteri di distribuzione delle materie tra Stato e Regioni, le "parti" della nuova legge costituzionale in cui si "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" alle autonomie speciali sono sostanzialmente quasi tutte.

Si va, appunto, dalla enumerazione statale delle materie, alla nuova competenza concorrente, ai controlli, alla non espressa indicazione di alcuni limiti generali alla potestà legislativa regionale, come il limite dell'interesse nazionale e quello delle grandi riforme economico-sociali, al sindacato di costituzionalità delle leggi statali e regionali, per ricordarne alcune più rilevanti, a parte quelle disposizioni che trovano diretta applicazione, per espressa previsione della stessa legge costituzionale, anche nei confronti delle regioni ad autonomia differenziata.

E poi che cosa si intende per "forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite"?

Quale versante viene in considerazione con questa ambigua formulazione: quello funzionale o quello organizzativo o ambedue?

Ritengo quello funzionale, quello che investe le funzioni attribuite alle regioni ordinarie dalla riforma.

E più precisamente, in primo luogo, la trasformazione della potestà legislativa delle Regioni ordinarie in *potestà piena*, a prescindere da quella concorrente.

E' questa la prima forma di autonomia "più ampia", cui rapportare quella già attribuita alle regioni speciali? Ritengo di sì.

Ma certamente non si tratta di un'operazione facile da effettuare, in quanto investe uno degli snodi più delicati dei rapporti tra Stato e Regioni, che solo il legislatore costituzionale è in grado di precisare e stabilire.

Che questa operazione venga affidata alla determinazione delle singole Regioni differenziate non credo che sia stata una scelta saggia (anche sotto il profilo politico), certamente foriera di un sicuro e consistente contenzioso costituzionale, a meno che non si attivino sedi istituzionali di confronto tra lo Stato, le Regioni speciali e le due Province autonome tra di loro e in esse pervenire ad una determinazione concordata, sia pure provvisoria in attesa dell'adeguamento formale, che non può che avvenire con legge costituzionale.

Anche questa "determinazione provvisoria" non è stata una scelta saggia. Sa troppo di pressapochismo e di fretteolosità, che certamente minano alla radice le decisioni assunte all'insegna della incertezza e della nebulosità, scaricando in definitiva sulla Corte costituzionale la definizione degli assetti istituzionali e funzionali di questa nostra claudicante Repubblica.

E valga per tutte un esempio che viene dalla Regione che per prima si è dotata di uno Statuto speciale - considerato addirittura al suo nascere come "specialissimo" rispetto agli altri - e cioè la mia Regione, la Regione siciliana.

L'attuale Presidente della Regione, proprio in forza della clausola di conformazione automatica alle nuove e più particolari "forme di autonomia", decide un bel giorno di cassare di piè pari il controllo sulle leggi regionali, previsto, come si sa, in modo del tutto particolare dallo Statuto speciale e di procedere alla diretta promulgazione delle leggi

stesse una volta approvate dall'Assemblea regionale, saltando l'intermediazione del Commissario dello Stato.

L'operazione, per quanto riguarda la conformazione del sindacato di costituzionalità delle leggi siciliane al nuovo art. 127, è a nostro modo di vedere del tutto legittima, in quanto sarebbe certamente una *diminutio* dell'autonomia speciale conservare il controllo preventivo previsto degli artt. 28 e 29 dello Statuto.

Ci sembra, invece, arbitraria quando pretende di abrogare in via interpretativa la figura e il ruolo del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, organo *super partes*, chiamato a garantire la costituzionalità delle leggi siciliane.

E, quindi, va bene, a mio giudizio, l'opzione per il controllo di costituzionalità successivo delle leggi siciliane, ma sempre attraverso l'intervento del Commissario dello Stato; intervento questo che se si vuole eliminare è necessario che si faccia ricorso alla revisione ex art.138 Cost. (nel testo modificato dalla l.cost. n. 2 del 2001), in quanto rientrante, sempre a mio giudizio, in quelle forme particolari di autonomia più ampie (e ritengo più garantiste) già attribuite alla Sicilia.

Per finire. L'episodio siciliano, peraltro poi conclusosi con una resa su tutti i fronti del Presidente della Regione, che, sotto la pressione di una mozione assembleare, ha deciso di optare per il controllo preventivo previsto dalla Statuto, è sintomatico delle difficoltà, ma soprattutto del pericolo di lasciare alla libera determinazione delle singole Regioni differenziate la determinazione dell'adeguamento automatico; il quale richiede, a mio avviso, una attenta ponderazione e un puntuale accertamento delle nuove più ampliative forme di autonomia, in un contesto istituzionale che non può fare a meno di sedi istituzionali di confronto e di intese Stato-Regioni-Province autonome, anche con la partecipazione del Parlamento attraverso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella sua innovata composizione di cui all'art. 11 della legge costituzionale in argomento.

* p. o. di diritto costituzionale - Università di Palermo